



**M. CROCE, A. SALVATORE (a cura di), *Carl Schmitt Costituzione e Istituzione*, Macerata, Quodlibet Ius, 2022, pp. 173\***

Una domanda è inevitabile nell'approcciarsi ai testi, inediti o non ancora tradotti in italiano, di Carl Schmitt, ovvero se ci si troverà di fronte al Carl Schmitt giurista od al Carl Schmitt teorico politico.

Non potrebbe essere diversamente, per un autore che può essere, facilmente definito, sia il più politico tra i giuristi sia il più giuridico tra gli scienziati politici.

In realtà il dilemma esiste solo nell'occhio di chi legge, perché per il pensatore tedesco la questione non si pone nemmeno.

Del resto, fu proprio il Professore di Plettenberg, ormai ultranovantenne, che, nella celebre intervista rilasciata a Fulco Lanchester il 9 novembre del 1982, dichiarò "Mi sento al cento per cento giurista e niente altro. E non voglio essere altro. Io sono giurista e lo rimango e muoio come giurista e tutta la sfortuna del giurista vi è coinvolta".

Se lo stesso Schmitt si sentiva, primariamente, giurista, anzi, costituzionalista, è doveroso continuare ed aggiornare l'analisi della sua lunghissima e complessa parabola intellettuale nel mondo del "nomos".

Appare, in quest'ottica, quanto mai opportuna, la pubblicazione, per la prima volta in lingua italiana, da parte della casa editrice Quodlibet Ius di due saggi risalenti al 1930, ma dati alle stampe negli anni seguenti; *Diritti di Libertà e Garanzie istituzionali della Costituzione del Reich* (1931) e *Diritti fondamentali e doveri fondamentali* (1932).

I due saggi sono editi a cura di Mariano Croce ed Andrea Salvatore nel volume "Carl Schmitt Costituzione e Istituzione", con la presentazione di Matteo Bozzon.

Due saggi pubblicati ad un anno di distanza l'uno dall'altro, ma da leggersi come complementari, perché, ne emerge la figura di Carl Schmitt, non più, totalmente perso, sul crinale scivoloso dello "Stato d'Eccezione".

Si tratta di un Carl Schmitt, segnato fortemente dal pensiero di Maurice Hauriou e Santi Romano e che ha abbracciato, senza esitazioni, l'istituzionalismo giuridico.

Ovviamente, è l'istituzionalismo schmittiano, quindi, senza alcuna possibile venatura di progressismo o liberalismo.

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

Ennesima prova che lo studioso tedesco, né prima né dopo la fase orribile del nazional-socialismo, ha deviato dalla linea, che ha perseguito, idealmente, per tutta la vita, quella di uomo e costituzionalista, che pensava fosse necessario concentrarsi su come proteggere quelle norme e quei principi, fondamentali per la conservazione dell'ordine e dell'identità delle comunità umane interne allo Stato.

La caratterizzazione che fa delle garanzie istituzionali e la differenza di queste con le garanzie d'istituto, tema principale del saggio del 1931, ma presente anche in quello del 1932, ne è chiara esplicitazione.

Garanzie istituzionali che si qualificano come oggetti giuridici ben diversi da come vengono intesi oggi.

Le garanzie istituzionali, con le sue stesse parole, «riguardano istituzioni esistenti, vale a dire istituzioni di diritto pubblico, che costituiscono una parte dell'amministrazione pubblica degli affari pubblici» (p. 133).

Schmitt opera, quindi, una fondamentale distinzione fra le garanzie giuridiche e le garanzie costituzionali, inerenti quelle istituzioni del diritto pubblico e privato che sono il fondamento della comunità; è proprio su questo piano che si basa la succitata differenza tra le garanzie istituzionali e garanzie d'istituto.

Le garanzie istituzionali sono, quindi, da intendersi come scudo di alcuni diritti fondamentali di quelle che sono le componenti del popolo (non a caso l'attenzione per la Chiesa Romana Cattolica) e non come protezione del sistema liberal-democratico e parlamentare.

La Costituzione deve, perciò, essere la formalizzazione delle strutture e degli istituti distintivi funzionali alla salvaguardia del sistema Stato-Comunità.

Dalla lettura dei due saggi, non solo non è praticabile, per Schmitt, la strada del testo Costituzionale come programma politico-sociale ma l'idea stessa, almeno nell'accezione attuale, della costituzionalizzazione dei diritti soggettivi, in modo particolare quelli economico-sociali; quelli, ben inteso, che in "Dottrina della Costituzione" del 1928 definì, con malcelato disprezzo, "diritti socialisti".

Non a caso il secondo saggio è un tentativo, per quanto raffinato e dettagliatissimo, di demolire la parte seconda della Costituzione di Weimar, bestia nera di Carl Schmitt.

La parte sui Diritti e Doveri Fondamentali dei tedeschi viene definita, «peculiarmente ambigua, pleonastica, disorganica, contraddittoria, slegata dalla prima parte e colpevole di aver rinunciato alla proclamazione dei doveri democratici dei cittadini»; doveri che sarebbero, in via precipua, la lealtà, il sentimento dello Stato ed il dovere di voto.

Si tratta di accuse ingenerose e frutto di personali convinzioni, se non proprio angosce, di un Carl Schmitt che, probabilmente, trovava ulteriore forza e convinzione alla propria avversione alla Costituzione di Weimar nella grave crisi economico-sociale della Repubblica tedesca affrontò tra il 1929 ed il 1931.

Il Carl Schmitt che emerge dai due saggi non è già il Carl Schmitt sostenitore del nazional-socialismo, ma nemmeno, altro, rispetto all'autore della "Teologia Politica" o del "Custode della Costituzione"; è lo stesso, ma in tempi diversi.

Un giurista e uomo in evoluzione, ma che si muove sullo stesso percorso intrapreso già nel passato.

Sempre, quindi, con l'attenzione rivolta a modelli giuridico-politici da rigettare o plasmare con un unico fine, quello di evitare il crollo, sempre imminente, dell'ordine costituito, unico bene supremo da salvare.

In questo senso, probabilmente, vanno letti i tentativi, autoassolutori, di paragonarsi al Benito Cereno di Herman Melville, che Schmitt potrà in essere nel corso della sua lunga vita.

Il Carl Schmitt dei due saggi, sarà pure istituzionalista ed anche possibilista sulla funzionalità dei sistemi democratici, ma in chiave, se non anti-liberale, sicuramente a-liberale.

Sistemi dove il "Pubblico Potere" trae dal diritto, la giustificazione normativa per proteggere l'ordine e l'identità della comunità, anche a scapito della tutela dei diritti dei singoli e delle prerogative dei loro strumenti di rappresentanza.

Qualcosa che richiama le concezioni di Stato e Potere Pubblico che, per esempio, parrebbe siano in voga, anche oggi, in quelle realtà individuate con neologismo "democrature" e che fanno, anche, parte del mondo Occidentale e dell'Unione Europea.

Schmitt trova, anzi ri-trova, nell'istituzionalismo quello che ha sempre cercato nella sua parabola di studioso, ovvero il riconoscimento, in questo caso istituzionale, di una sorta di forza nomico-sociale che, poi, è alla base della sua concezione particolare di democrazia nazionale, ma non liberale.

Queste ultime considerazioni riportano, infine, al dilemma iniziale (Schmitt giurista o teorico politico?) che, in realtà, è irrisolvibile, se non alla condizione di tenere i due piani sempre paralleli.

In questo senso, si suggerisce di affiancare alla lettura di Costituzione e Istituzione, la lettura di un altro testo pubblicato dalla stessa casa editrice, "Il Corvo Bianco, Carl Schmitt davanti al nazismo", che, invece, concentra l'attenzione sui testi schmittiani del periodo 1933-1934 e sul tema del rapporto con il nazional-socialismo, nel periodo immediatamente successivo a quello dei due saggi di cui si tratta.

Data la complessità dei due scritti, si consiglia, soprattutto per il lettore che non avesse conoscenza approfondita delle opere di Carl Schmitt, di leggere l'ottima prefazione di Andrea Salvatore e l'altrettanto interessante postfazione di Mariano Croce.

Per entrambi gli studiosi che, da diversi anni, svolgono una meritoria opera di rilettura delle opere schmittiane, i due saggi rappresentano una significativa cesura rispetto alle precedenti opere, in modo particolare rispetto alla fase più convinta del decisionismo.

Nella visione dei due curatori il giurista tedesco torna, con gli scritti del 1930, a ragionare da giurista positivo puro e si interroga su come si possa salvare l'ordinamento dalla sua stessa crisi, senza inerparsi sulle impervie vie dello stato d'eccezione.

Mariano Croce definisce questa fase, appunto, come quella dell'«istituzionalismo ritrovato».

Fondamentali sono, quindi, gli scritti qui tradotti perché segnerebbero il passaggio dallo Schmitt dal decisionismo a quello dell'istituzionalismo.

Chi scrive, ha già argomentato di non credere alla nettezza del passaggio dal decisionismo all'istituzionalismo di Carl Schmitt.

Si ritiene che lo studioso tedesco indossi, anche in questa circostanza, una delle sue tante maschere umane ed intellettuali del Benito Cereno cui dice di ispirarsi, ma sotto le quali si cela sempre l'uomo e il giurista conservatore, avversario della democrazia dei diritti sociali e capace, anche, di rileggere Maurice Hauriou *pro domo sua*.

Al di là delle ultime opinioni espresse, che sfiorano nel campo delle valutazioni metagiuridiche, la lettura e l'analisi dei due saggi risulta, fondamentale, per approcciarsi alla comprensione del pensiero di una delle figure intellettuali più rilevanti e complesse del secolo scorso.

Davide Lanfranco